



Basilicata 2007|2013

Del. 15628

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER AZIONI DI SUPPORTO ALLA REGIONE BASILICATA NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, CONTROLLO, VIGILANZA DI CUI AGLI ARTT. 60, LETT. B), 61 E 62 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, ALL'ART. 13 COMMI 2, 3, 4 E 5 DEL REGOLAMENTO (CE) 1828/2006, FUNZIONALI ALL'AVANZAMENTO DELLE OPERAZIONI DEL PO FESR BASILICATA 2007-2013

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di maggio, presso la sede del Dipartimento Programmazione e Finanze, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 Potenza

tra

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, rappresentata da:

- Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013, dott.ssa Patrizia Minardi nata a Matera l'11/03/1970 e domiciliata per la carica presso la sede del Dipartimento Programmazione e Finanze,
 - Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, avv. Vito Mario Marsico nato a Potenza il 02/06/1957 e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Presidenza della Giunta,
- autorizzati alla stipula dalla D.D. n. 302 del 16.05.2014 e di seguito, per brevità

COMMITTENTE

il/la dott./dott.ssa VIOLA ANTONELLA, nato/a

e

in

COLLABORATORE

Tutte congiuntamente definite, le "Parti"

PREMESSO

- che con la L.R. 30 aprile 2014, n. 7 "Collegato alla legge di bilancio 2014-2016", art. 15, comma 1, è stato disposto che "sono rinnovati al 31.07.2014, i contratti, di cui alle DD. DD. n. 71AU.2013/D. 2512-2513-2514 del 26.11.2013 dei collaboratori di assistenza tecnica/controlli di primo livello alla programmazione comunitaria ed alle attività finanziate con i fondi comunitari, ad integrazione e modifica di quanto disposto con la D.G.R. 551/2008 ed in attuazione della D.G.R. 96 del 30.01.2014, al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi comunitari e scongiurarne la perdita in vista delle prossime scadenze dei target di spesa nazionali";
- che con la D.D. n. 302 del 16.05.2014 in attuazione della citata legge regionale, l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 ha disposto il rinnovo dei sopra citati contratti fino al 31 luglio 2014;
- che con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, il collaboratore attesta di non avere altri rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendente di soggetti pubblici o privati ed elenca le altre attività lavorative eventualmente in corso alla data di stipula del presente contratto;

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Fondo
Europeo
di Sviluppo
Regionale



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



Investiamo sul nostro futuro

ART. 1

La REGIONE BASILICATA, come innanzi rappresentata, affida al COLLABORATORE, che accetta, un incarico avente ad oggetto attività di monitoraggio, controllo, vigilanza di cui agli artt. 60, lett. B), 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento (CE) 1828/2006, funzionali all'avanzamento delle operazioni del PO FESR BASILICATA 2007-2013 di cui all'Allegato 1 del presente contratto.

ART. 2

L'incarico è conferito fino al 31/07/2014 con decorrenza dal 19.05.2014.

Le parti si danno atto che il contratto acquista efficacia dopo la pubblicazione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/13 sul sito istituzionale dell'ente.

Il rapporto rimane sospeso, senza erogazione di corrispettivo, in caso di assenza e/o mancata prestazione da qualsiasi causa determinata. Ove dovuta ad infortunio o malattia, essa è documentata da certificazione medica.

È in facoltà della Regione recedere dal contratto qualora la sospensione e/o la mancata prestazione si protrae per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi.

L'assenza e/o la mancata prestazione, da qualsiasi causa determinata, non incide sulla durata del contratto che resta comunque fissata a termini dei commi che precedono.

La sede di lavoro è Potenza, presso gli uffici della Regione Basilicata, su disposizione dell'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 e del Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane.

I rapporti amministrativi, funzionali ed economici, scaturenti dal presente incarico sono assicurati dall'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 e dal Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane.

ART. 3

La prestazione è resa in via coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione.

Si intende per coordinamento la possibilità per il committente di organizzazione spazio-temporale della prestazione lavorativa secondo le finalità dell'attività commissionata.

Nello svolgimento delle attività di cui al presente contratto, il collaboratore organizzerà il proprio lavoro in regime di autonomia in funzione della migliore realizzazione degli obiettivi assegnati, tenendo comunque conto delle scansioni temporali dell'attività da svolgere ed assicurando la presenza presso la sede di lavoro per il tempo necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione nell'esercizio del potere di coordinamento spazio-temporale di cui al comma 2.

L'incarico è personale e non può essere affidato ad altri.

La sottoscrizione del presente contratto comporta, a carico del collaboratore, l'obbligo di riservatezza sui documenti, dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento della prestazione. Il risultato dell'attività svolta dal collaboratore nell'ambito dell'incarico conferitogli ed ogni diritto di qualsiasi natura, sono e restano acquisiti in piena e definitiva proprietà alla Regione Basilicata, che avrà il diritto di utilizzarli anche in altre forme o modalità, o di cederli in tutto o in parte a terzi, senza dovergli corrispondere nulla ad alcun titolo, oltre il compenso espressamente previsto nel presente contratto.

Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico, il collaboratore ha facoltà di avvalersi delle strumentazioni, anche informatiche, in dotazione ai predetti locali, usando la diligenza e la cautela necessarie al corretto uso delle stesse.

Ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, può effettuare eventuali prestazioni a favore di terzi, purché di natura non subordinata o parasubordinata, laddove non sussista conflitto oggettivo con le prestazioni oggetto del presente incarico e fatto salvo in ogni caso l'obbligo della riservatezza. Al fine di valutare eventuali incompatibilità, il collaboratore è tenuto a comunicare preventivamente al committente, le attività lavorative in corso alla data di stipula del presente contratto e quelle che intraprenderà successivamente.

ART. 4

Il compenso per le prestazioni rese ai sensi degli articoli precedenti è fissato in € 2.100,00 (duemilacento/00 euro) lordi mensili complessivi.

Il compenso è da intendersi al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legislazione vigente a carico del collaboratore e delle ritenute fiscali di legge, con esclusione degli oneri previdenziali e fiscali previsti a carico del committente.

Il compenso è strettamente collegato alla effettività della prestazione e sarà erogato con cadenza mensile posticipata sulla base di relazione mensile dell'attività svolta redatta a cura del collaboratore, munita del parere di conformità e di autorizzazione al pagamento a firma dell'Autorità di Gestione.

Per il trattamento fiscale, contributivo e previdenziale si farà riferimento alle norme dettate in materia dalla legislazione nazionale relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le trasferte fuori sede che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, preventivamente autorizzate dall'Autorità di Gestione, il rimborso delle relative spese è riconosciuto nei limiti e con le modalità ammessi per il personale regionale delle categorie, ed in ogni caso, previa acquisizione della documentazione in originale dimostrativa delle spese di vitto, di alloggio e di trasporto, sostenute nel corso della missione. Le missioni svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfetarie né di diarie.

ART. 5

L'Autorità di Gestione verifica in ogni momento l'adeguatezza dell'attività prestata dal collaboratore. La valutazione e la verifica dell'attività svolta avverrà sulla base dei rapporti mensili di cui al precedente art. 4.

Ogni accertata inadempienza delle obbligazioni di cui al presente contratto nonché l'accertata inadeguatezza od inefficienza nello svolgimento della prestazione, valutata dall'Autorità di Gestione committente, determina la risoluzione del contratto con tutti gli effetti e conseguenze di legge, ivi compresa la mancata corresponsione del compenso.

In caso di inadempimento, o di prestazione in tutto o in parte insoddisfacente, l'Autorità di Gestione diffida il collaboratore inadempiente ad integrare i risultati entro un termine non superiore a 30 giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto.

Decorso il termine assegnato senza che la prestazione sia stata adempiuta, il contratto è risolto di diritto.

Il collaboratore potrà recedere dal rapporto dandone preavviso scritto di trenta giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. o comunque mediante atto scritto avente data certa.

All'atto della cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, la Regione Basilicata non corrisponderà al collaboratore alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altra indennità comunque ricollegabile, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto di collaborazione.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto, il collaboratore avrà diritto al compenso in misura corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 21 L.R. n. 7/2013, il rapporto instaurato con il presente contratto è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa subordinata o parasubordinata.

L'accertata violazione dell'obbligo di esclusività determina la risoluzione del contratto decorsi 15 giorni dalla contestazione, da parte dell'Autorità di Gestione, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Resta ferma ogni altra responsabilità per il caso di dichiarazioni non veritiere rese preliminarmente alla stipula.

Il collaboratore è tenuto a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, astenendosi da condotte ed attività in conflitto di interessi con quella dedotta in contratto e/o che si pongono in contrasto con le norme di cui al codice di comportamento adottato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che trovano applicazione anche nei suoi confronti fatta eccezione per gli artt. 13, 15 e 16.

Copia del codice è consegnata e sottoscritta dal collaboratore contestualmente alla firma del presente contratto.

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, accertata dall'amministrazione nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio con l'interessato, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di rapporti lavorativi senza vincolo di subordinazione.

Le spese di regolarizzazione fiscale del presente contratto sono a carico del collaboratore incaricato, senza diritto a rivalsa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Basilicata

Autorità di Gestione del PO FESR
Basilicata 2007/2013

Dott.ssa Patrizia MINARDI

Dirigente dell'Ufficio Organizzazione,
Amministrazione e Sviluppo delle
Risorse Umane
Avv. Vito Mario MARSICO

Il Collaboratore

ANTONELLA VIOLA

Il/la sottoscritto/a ANTONELLA VIOLA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiara di aver preso conoscenza e di accettare pienamente le condizioni di cui agli artt. 2, 5 e 6.

Potenza, 19.5.2014

Il collaboratore

ANTONELLA VIOLA

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

Codice Progetto	Titolo Progetto	Desc. Tipo Operazione	URLI	UFFICIO	Importo Ammesso	Spesa Certificata
73/2010/39	DGR 1904 del 03/11/2009 - FAMILY LIFE S.R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	81.329,15	80.974,21
73/2010/40	DGR 1904 del 03/11/2009 - DITTA ZIZZAMIA GIUSEPPE	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	29.371,00	28.356,33
73/2010/43	DGR 1904 del 03/11/2009 - Euroib s.r.l.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	706.604,33	511.712,45
73/2010/44	DGR 1904 del 03/11/2009 - ALESSANDRIA BUILDING S.R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	231.651,82	108.984,46
73/2010/45	DGR 1904 del 03/11/2010 - G.R. SISTEMI HOLZINDUSTRIE S.R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	413.224,00	223.370,55
73/2010/47	DGR 1904 del 03/11/2009 - PUBLIDEA DI SILVESTRI ANTONIO*	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	378.530,00	377.968,50
73/2010/48	DGR 1904 del 03/11/2009 - F.LLI LOPARDO & C. S.R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	298.237,62	298.237,62
73/2010/49	DGR 1904 del 03/11/2009 - MERIDIANA LEGNAMI S.R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	408.456,31	196.271,16
73/2010/51	DGR 1904 del 03/11/2009 - TRICARICO SERRAMENTI DI DASCO E SA	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	68.790,00	68.790,00
73/2010/52	DGR 1904 del 03/11/2009 - THORO S.N.C. DI RINALDI GIUSEPPE & C	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	202.026,35	172.202,93
73/2010/53	DGR 1904 del 03/11/2009 - SINNICA BETON SRL	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	986.438,29	873.973,17
73/2010/55	DGR 1904 del 03/11/2009 - Area Soc. Coop. a R.L.	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	132.520,00	132.520,00
73/2010/56	DGR 1904 del 03/11/2009 - TECNOLOGIE GALVANICHE SRL	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	909.194,65	427.808,24
73/2010/57	DGR 1904 del 03/11/2009 - WATER SERVICE SRL	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	110.875,00	110.672,10
73/2010/58	DGR 1904 del 03/11/2009 - COSTRUZIONI & RESTAURI S.A.S. DI GIA	A	150A	UFFICIO GESTIONE REGIMI DI AIUTO	43.001,67	41.919,44

me *gr* *ff*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a **VIOLA ANTONELLA ANNA PAOLA**

consapevole che qualunque falsità
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
stipulato con l'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007/2013 avente ad oggetto attività di
monitoraggio, controllo, vigilanza di cui agli artt. 60, lett. B), 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
all'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento (CE) 1828/2006, funzionali all'avanzamento delle operazioni
del PO FESR BASILICATA 2007-2013.

DICHIARA

- a. di non avere in corso rapporti di lavoro, di tipo subordinato o parasubordinato, con altri soggetti pubblici o privati;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale successivo insorgere di cause di incompatibilità;
- c. di non essere stato interdetto da pubblici uffici;
- d. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego pubblico o cessato da rapporto di lavoro autonomo in conseguenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

Dichiara inoltre, per i conseguenti provvedimenti e valutazioni dell'amministrazione, di avere in corso i seguenti incarichi:

- 1. incarico avente ad oggetto conferito da
..... in data L'incarico comporta un
impegno di circa ore/gg. fino al per un compenso lordo di
- 2. incarico avente ad oggetto conferito da
..... in data L'incarico comporta un
impegno di circa ore/gg. fino al per un compenso lordo di
- 3. incarico avente ad oggetto conferito da
..... in data L'incarico comporta un
impegno di circa ore/gg. fino al per un compenso lordo di

Oppure:

- 1) Di non avere in corso alcun incarico

Data

19/05/2014

Firma

ANTONELLA ANNA PAOLA VIOLA

(allegata copia documento di riconoscimento)